

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14
091 814 17 11
091 814 17 19
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario
incaricato

J. Derighetti

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091/814.17.16
john.derighetti@ti.ch

Ai Municipi
del Cantone Ticino
per e-mail

Bellinzona

26 novembre 2015

Ns. riferimento

Vs. riferimento

Circolare SEL n. 20151126-5

Modifica della Direttiva dipartimentale concernente i contenuti minimi per il mandato all'organo di controllo esterno

Signore e Signori Sindaci e Municipali,

il 16 gennaio 2009 è stata emanata la *Direttiva dipartimentale di applicazione all'art. 171a cpv. 2 e 4 LOC concernente i contenuti minimi per il mandato all'organo di controllo esterno ed i requisiti ai quali questo deve adempiere* (in seguito: Direttiva). Essa faceva seguito alla modifica del citato articolo della LOC che introduceva l'obbligo per i comuni di dotarsi di un organo di controllo esterno per la verifica formale e materiale dei conti consuntivi.

Le verifiche contabili effettuate negli ultimi anni hanno portato alla luce la problematica di una non sempre corretta e regolare applicazione della procedura di incasso dei crediti, siano essi per imposte che per altri tipi di tributi comunali. Il Dipartimento delle istituzioni ha perciò modificato la citata Direttiva, che peraltro già prevede la verifica delle procedure esecutive, rendendo più severi i controlli in questo ambito, ciò quale misura per evitare il ripetersi di ritardi o omissioni nell'effettuare i richiami e gli incassi forzosi dei crediti, che possono portare a perdite finanziarie per il comune.

Vista l'occasione si procede pure ad alcuni altri adeguamenti della Direttiva stessa.

La nuova versione della Direttiva sarà pubblicata sul sito internet della Sezione degli enti locali, ai seguenti indirizzi:

<http://www4.ti.ch/di/sel/comuni/circolari-e-direttive/>

<http://www4.ti.ch/di/sel/comuni/basi-legali/>

Per facilitare la presa di conoscenza delle modifiche, alleghiamo pure la Direttiva con evidenziati in rosso i cambiamenti interventi.

Vi invitiamo a voler consegnare al vostro Organo di controllo esterno ed alla Commissione della gestione la nuova versione della Direttiva.

Le modifiche toccano i seguenti ambiti:

- nell'introduzione generale alla Direttiva si intende precisare come, al pari della Commissione della gestione, pure la Sezione degli enti locali, in quanto servizio preposto alla vigilanza sui comuni, ha la facoltà in ogni momento di chiedere direttamente informazioni agli organi di controllo esterno dei comuni;
- sempre nell'introduzione è menzionata l'opportunità di prevedere, dopo un certo periodo, che la revisione possa essere effettuata da una persona differente;
- al **capitolo c** (verifiche del bilancio) punto 7, è stata tolta la precisazione riguardante i contributi sostitutivi, dei quali fa ora parte anche il fondo FER (si ricorda come i contributi sostitutivi per i rifugi di protezione civile sono ora di competenza degli enti regionali);
- al **capitolo d** (conto di gestione corrente), i punti 3 e 4 sono stati riformulati per renderli più chiari nell'ottica dell'obiettivo citato in ingresso. A tale fine è inoltre stabilito che per il punto 3 è obbligatoria la verifica annuale (vedi ultima frase del capitolo c);
- per quanto riguarda il **capitolo e** (conto degli investimenti) è stato precisato che tutti i crediti votati (e che non sono ancora stati formalmente chiusi durante gli anni precedenti) sono da riportare nella tabella del controllo dei crediti; ciò deve valere anche per i crediti che non sono stati utilizzati durante l'anno in esame;
- è stata precisata, per i **capitoli d - e** l'accezione "periodicamente"; l'esame di queste posizioni dovrà essere effettuato almeno una volta ogni quattro anni.
- infine è stabilita una regola di incompatibilità per le persone che assumono il mandato di organo di controllo esterno.

Raccomandazioni ulteriori

Approfittiamo per ricordare le **responsabilità dei Municipi** nella loro funzione di controllo del corretto funzionamento dell'amministrazione comunale.

L'intervento dell'organo di controllo esterno è limitato alla verifica annuale dei conti consuntivi ed alla segnalazione di eventuali irregolarità. Spetta però al Municipio controllare con regolarità, o predisporre i controlli interni, atti ad accertare sul nascere problemi nelle procedure di incasso dei crediti. Pure competenza dell'Esecutivo è la definizione e messa in atto delle misure per risolvere eventuali problemi che dovessero venire alla luce dal rapporto di revisione.

Infine si ricorda che il mandato all'organo di controllo esterno, nella misura in cui comportasse una spesa annuale superiore a fr. 5'000.-- e fosse assegnato con mandato diretto o su invito, deve essere inserito nella lista di cui all'art. 64a del Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP).

Certi della vostra attenzione su quanto precede, ci è gradita l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capoufficio della
gestione finanziaria:

J. Derighetti

Allegato:

- Direttiva citata con evidenziate le modifiche

Copia per conoscenza a:

- Organi di controllo esterno, per il tramite dei Municipi;
- Commissioni della gestione dei comuni, per il tramite dei Municipi;
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

INTIMAZIONE**26 NOV. 2015**Repubblica e Cantone
Ticino

Il Dipartimento delle istituzioni

richiamato l'art. 171a cpv. 2 e 4 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 (modifica del 7 maggio 2008) del seguente tenore:

"²Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi il comune affida un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all'indirizzo del municipio. Il Dipartimento emana direttive circa i contenuti minimi del rapporto.

"⁴Il Dipartimento fissa i requisiti per chi esercita funzioni di organo di controllo esterno.";

considerati anche gli artt. 21 e 30 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni del 30 giugno 1987 (Rgfc, modifica dell'11 novembre 2008);

sentito il Controllo cantonale delle finanze

su proposta della Sezione degli enti locali,

e m a n a

**la seguente direttiva di applicazione dell'art. 171a cpv. 2 e 4
concernente i contenuti minimi per il mandato all'organo di
controllo esterno ed i requisiti ai quali questo deve adempiere**

1. In generale

Secondo l'art. 171a cpv. 2, il Dipartimento delle istituzioni emana direttive circa il contenuto minimo del rapporto dell'organo di controllo esterno. Si ricorda che con la modifica di questo articolo è stato introdotto l'obbligo per tutti i Comuni di dotarsi di un organo di controllo esterno per la verifica dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi.

Il rapporto è redatto all'indirizzo del Municipio, ma lo stesso è pure da sottoporre, da parte del Municipio e nella sua forma estesa, alla Commissione della gestione. Questa avrà pure la facoltà di chiedere all'organo esterno informazioni e verifiche supplementari; si ricorda come pari facoltà è pure data in ogni momento alla Sezione degli enti locali, in forza dei suoi compiti di vigilanza (art. 195 LOC).

La presente direttiva si applica a partire dalla chiusura dei conti consuntivi 2009. Preliminarmente si ricorda come compito dell'organo di revisione esterno sia quello di una verifica dei conti consuntivi presentati dal Municipio. Questi sono elaborati dall'Amministrazione comunale, eventualmente da un consulente esterno che, per ovvi motivi, deve essere indipendente dall'organo di controllo esterno.

Infine può essere opportuno, ancorché non obbligatorio, prevedere dopo un certo periodo un avvicendamento della persona incaricata di effettuare la revisione.

2. Contenuti minimi del rapporto allestito dall'organo di controllo esterno

Il rapporto dell'organo di controllo esterno deve riferire compiutamente sull'esito dei controlli e delle verifiche effettuate, relativamente a:

a) **la tenuta e l'organizzazione della contabilità.** In particolare circa:

- 1) l'aggiornamento regolare della contabilità;
- 2) l'esistenza dei giustificativi a supporto delle registrazioni contabili;
- 3) l'organizzazione contabile e le procedure di lavoro; in particolare si tratta di verificare che siano instaurate le necessarie procedure di controllo e di separazione delle funzioni;
- 4) per quanto riguarda la gestione dei pagamenti, sono da verificare l'esistenza delle seguenti regole minime:
 - la presenza della doppia firma sui mandati di pagamento;
 - la corretta gestione dei pagamenti elettronici, specialmente l'intervento separato di almeno due persone con codici e "password" proprie;
 - la presenza di un registro di cassa aggiornato per i movimenti in entrata ed in uscita effettuati a contanti.

Le verifiche di cui ai punti 1 e 2, tramite dei controlli a campione, così come il punto 4, sono da effettuare annualmente. L'organizzazione contabile (punto 3) può essere esaminata periodicamente;

b) l'esistenza e la completezza della **documentazione da allegare ai conti consuntivi** ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni del 30 giugno 1987 (Rgfc).

Tale verifica è da effettuare ogni anno;

c) **l'esattezza delle consistenze di bilancio.** In particolare si tratta di:

- 1) verificare la corrispondenza dei saldi di bilancio a fine anno dei conti della liquidità con i relativi giustificativi;
- 2) verificare che i saldi di inizio anno corrispondano ai saldi finali dell'anno precedente;
- 3) verificare la corrispondenza della consistenza dei debitori e dei creditori con i saldi di bilancio a fine anno;
- 4) controllare che i crediti d'imposta siano stati valutati correttamente e in particolare accertare che non siano avvenute delle sopravvalutazioni;
- 5) esaminare la valutazione delle partecipazioni detenute dal Comune in società anonime o società cooperative;
- 6) controllare la corrispondenza dei saldi figuranti a bilancio per i debiti con la documentazione bancaria o di altro ente creditore;
- 7) verificare l'ammontare dei finanziamenti speciali con i giustificativi;
- 8) esaminare l'ammontare del capitale proprio con i disposti di Legge;
- 9) accertare il corretto utilizzo del piano dei conti con controlli a campione.

Le posizioni di bilancio devono essere verificate ogni anno;

d) **il conto di gestione corrente.** In particolare si tratta di:

- 1) esaminare la plausibilità della valutazione del gettito d'imposta;
- 2) controllare il calcolo degli ammortamenti ed il rispetto delle relative norme; verificare in particolare la plausibilità, nel rispetto del principio della prudenza, degli ammortamenti sugli stabili da reddito patrimoniali (art. 13 cpv. 1 Rgfc), i terreni patrimoniali non edificati e le partecipazioni amministrative (art. 158 cpv. 4 LOC);

- 3) verificare le procedure d'incasso dei crediti (per imposte, tasse, ecc.), in particolare l'invio regolare dei richiami nonché l'avvio tempestivo e la prosecuzione regolare delle procedure esecutive;
- 4) esaminare le diverse tasse comunali per quanto riguarda la corretta applicazione dei regolamenti, la tempestività e la completezza della loro emissione e la ripresa dell'emissione in contabilità generale;
- 5) controllare gli stipendi e gli oneri sociali le indennità e i rimborsi per rapporto al regolamento organico comunale;
- 6) verificare, con controlli a campione, il rispetto del piano dei conti e della corretta contabilizzazione delle operazioni particolari quali:
 - addebiti e accrediti interni,
 - anticipi e riversamenti,
 - finanziamenti speciali,
 - operazioni relative ai legati,
 - alienazione di beni patrimoniali,
- 7) verificare, con controlli a campione, eventuali spese a carattere di investimento, verificando il rispetto delle regole contenute nel cap. 9.2 del Manuale di contabilità per i Comuni ticinesi;
- 8) esaminare la contabilizzazione delle differenze rispetto alle valutazioni effettuate negli anni precedenti e verificare che queste operazioni non abbiano portato alla costituzione di accantonamenti.

L'esame di cui ai punti 1, 2 e 3 deve avvenire ogni anno. Per gli altri controlli l'esame può avvenire periodicamente ma almeno una volta ogni 4 anni;

e) **il conto degli Investimenti.** In particolare si tratta di:

- 1) constatare che le uscite contabilizzate come spese di investimento dispongano del relativo credito e che tutti i crediti votati dal legislativo siano presenti nella tabella del controllo dei crediti di cui all'art. 21 cpv. 2 no. 11 Rgfc;
- 2) verificare che la variazione del debito pubblico, determinato dal confronto tra debito iniziale e finale, corrisponda al risultato totale secondo il riassunto del consuntivo;
- 3) accertare il rispetto del piano dei conti con controlli a campione e della corretta contabilizzazione delle uscite e delle entrate;
- 4) controllare la corretta contabilizzazione degli investimenti in beni patrimoniali;
- 5) esaminare l'emissione e le emissioni suppletorie dei contributi di costruzione delle canalizzazioni e le emissioni di contributi di miglioria, la loro contabilizzazione e l'incasso.

Il controllo di cui ai punti 1 e 2 deve avvenire ogni anno. Per gli altri controlli l'esame può avvenire periodicamente ma almeno una volta ogni 4 anni.

3. Requisiti minimi per l'organo di controllo esterno

Secondo il cpv. 4 dell'art. 171a LOC, il Dipartimento fissa i **requisiti minimi** per chi eserciterà la funzione di organo di controllo esterno nei Comuni ticinesi.

A tale scopo si fa riferimento alle norme del diritto federale e meglio alla *Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR)* del 16 dicembre 2005.

A dipendenza dell'importanza del Comune, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) per i Comuni che, per due esercizi consecutivi, oltrepassano due dei seguenti valori:

- popolazione finanziaria maggiore di 4'000 abitanti;
- somma di bilancio maggiore di 40 mio di franchi;
- totale dei ricavi maggiore di 15 mio di franchi,

il controllo esterno deve essere effettuato da una persona o da un'impresa di revisione abilitata quale **perito revisore** ai sensi degli **artt. 4 e 6 della LSR**;

b) per gli altri Comuni:

il controllo esterno deve essere effettuato da una persona o da un'impresa di revisione abilitata quale **revisore** ai sensi degli **artt. 5 e 6 della LSR**.

Non possono assumere il mandato quale organo di controllo esterno di un comune i membri del municipio e delle sue commissioni e delegazioni nonché i membri del consiglio comunale.

4. Validità

La presente direttiva annulla e sostituisce quella del 16 gennaio 2009.

5. Comunicazione e intimazione:

- a tutti i Municipi dei Comuni del Cantone Ticino.

Il Consigliere di Stato:

Norman Gobbi

PER IL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Il Segretario generale:

Guido Santini